

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6034 del 11/12/2020
Oggetto	Art. 242 del D.Lgs. 152/2006, Parte IV, Titolo V. Ditta SO.SE.TRA. Srl - sito in comune di Verucchio, via Sp258 Marecchiese n.2103. Approvazione della AdR con prescrizioni vincolanti.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6204 del 11/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno undici DICEMBRE 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 242 del D.Lgs. 152/2006, Parte IV, Titolo V. Ditta SO.SE.TRA. Srl - sito in comune di Verucchio, via Sp258 Marecchiese n.2103. Approvazione della AdR con prescrizioni vincolanti.

II DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo n.152/2006 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare la Parte IV, Titolo V - Bonifica di siti contaminati;
- la Legge della Regione Emilia-Romagna n.13/2015 di riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative previste dalla Legge n.56 del 2014 e che in particolare stabilisce che le funzioni afferenti alle materie rifiuti, risorse idriche, inquinamento atmosferico ed acustico vengano esercitate dalla Regione mediante l'Agenda Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.2218 del 21.12.2015 "Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica" da utilizzare per i procedimenti di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006;

PREMESSO che:

- la Ditta SO.SE.TRA. Srl, con sede legale in Via Nino Bixio n.94, Falconara Marittima (AN), in qualità di responsabile della contaminazione, aveva trasmesso, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006, la comunicazione, acquisita al protocollo di ARPAE n.PG/2019/13391 del 29.08.2019, relativamente all'evento accidentale avvenuto in data 28.08.2019, dovuto allo sversamento di benzina nel territorio comunale di Verucchio, lungo la Sp258 Marecchiese, a causa della rottura di una cisterna di benzina trasportata con autobotte di proprietà della Ditta;
- riguardo al quantitativo di benzina sversato, a parte il carico perso lungo la Sp258 Marecchiese, una porzione del carburante veniva asportato in condizioni di emergenza durante la sosta forzata presso il piazzale di proprietà della Ditta EMIR Spa ubicato in Via Sp258 Marecchiese n.2103, dove la restante parte del carburante si disperdeva sul suolo e sottosuolo, interessando un areale piuttosto esiguo in un'area circoscritta ubicata sul lato nord della Sp258 Marecchiese e a sud del Fiume Marecchia, in zona catastalmente individuata al Foglio 22 del Comune di Verucchio, particelle 104, 76 e 543, e nella adiacente fascia di rispetto stradale;
- a nord-est del sito (650 m ca.) è individuato un Ambito di tutela pozzi e prelievi idrici, mentre nelle vicinanze si individuano un metanodotto con relativa fascia di rispetto, una linea elettrica ed un collettore fognario principale;
- l'area in oggetto è ricompresa tra le Aree di Valore Naturale e Ambientale del RUE del Comune di Verucchio, è pertanto riconducibile a specifica destinazione d'uso di "verde pubblico, privato e residenziale", le cui concentrazioni limite di riferimento (Concentrazione Soglia di Contaminazione, CSC) sono indicate in colonna A, Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- il sito in oggetto è inserito in Area di ricarica idrogeologicamente connessa all'alveo del Fiume Marecchia ed in Area esondabile, come indicato negli strumenti di pianificazione territoriali e urbanistici, e nell'area del Sito di Importanza Comunitaria/Zona Speciale di Conservazione IT4090002 "Torriana, Montebello, Fiume Marecchia";

TENUTO CONTO che:

- la Ditta SO.SE.TRA. Srl ha dato mandato alla società COPERNICO Srl, avente sede legale in Via Monte Hermada n.75, Udine, per lo svolgimento delle operazioni in sito, riguardanti l'adozione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza, e per i previsti adempimenti successivi;
- i primi interventi di messa in sicurezza di emergenza (MISE), eseguiti dalla Ditta, avevano previsto l'asportazione del terreno nell'intorno della zona interessata dallo sversamento e l'esecuzione di indagini ambientali preliminari al fine di verificare l'estensione dell'areale di contaminazione. La scarifica del terreno contaminato era stata effettuata inizialmente per uno spessore di circa 30-40 cm sull'intera superficie coinvolta dallo sversamento, con un approfondimento nella zona adiacente alla scarpata stradale, fino alla profondità di circa 5,5 m;
- a seguito delle successive indagini, si era reso necessario approfondire lo scavo fino a 6,5 m, intercettando la falda. Le operazioni avevano previsto la realizzazione di sondaggi a carotaggio continuo, con campionamento del terreno durante le fasi di scavo per la messa in sicurezza, la posa di piezometri e l'installazione di sonde soil gas;
- con nota acquisita al protocollo di ARPAE n.PG/2019/136883 del 05.09.2019, la Ditta aveva comunicato la realizzazione del sondaggio attrezzato a piezometro indicato con PzA, ed i successivi in PzB e PzC. Le analisi del campione di acqua di falda prelevato in PzA aveva mostrato il superamento della Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) per il parametro Benzene;
- compatibilmente con le operazioni di scavo per la rimozione del terreno interessato dallo sversamento, erano stati analizzati i campioni di terreno prelevato, riscontrando per la matrice terreno i superamenti delle CSC tabellate in colonna A, per i parametri Idrocarburi leggeri ($C \leq 12$), Toluene, Etilbenzene e Xilene, nel campione PC1 (1.5-4 m) prelevato in data 26.09.2019 sulla parete sud dello scavo;
- la falda superficiale era stata individuata a circa 6 m di profondità dal piano di campagna, il cui letto, rinvenuto tra i 7,5 m e 9 m, è rappresentato da depositi argillosi grigio-verdi, ed era stato localmente individuato un deflusso delle acque sotterranee lungo la direttrice W-E;
- in fase di messa in sicurezza del sito, tra il 31.08.2019 ed il 13.09.2019, erano stati realizzati n.6 piezometri (indicati PzA, PzB, PzC, PzD, PzE, PzF), e successivamente (tra il 10.12.2019 ed il 13.12.2019) la rete di monitoraggio era stata integrata con altri n.3 piezometri PzG, PzH, PzI, individuando il punto di conformità (PoC) nel piezometro PzH;
- alla luce dei superamenti dei limiti di legge per i parametri analizzati nelle acque sotterranee, la Ditta aveva inizialmente attivato in PzE e PzF un sistema di Pump&Stock, con asportazione e smaltimento come rifiuto delle acque contaminate;
- a seguito delle indagini di approfondimento, allo scopo di creare una barriera idraulica per impedire la migrazione del contaminante, in PzF e in PzE era stato previsto un impianto Pump&Treat, costituito da un sistema di emungimento delle acque di falda e filtraggio su carboni attivi, con relativo scarico in pubblica fognatura (rete delle acque nere);
- per la matrice acque di falda, i monitoraggi sono stati eseguiti con periodicità variabile, inizialmente più frequenti. I campioni analizzati avevano registrato i superamenti delle CSC per i parametri Benzene, Toluene, Idrocarburi totali (come n-esano), MtBE ed EtBE in corrispondenza dei piezometri PzA, PzD, PzE, PzF. Nei piezometri PzG, PzH e PzI i contaminanti ricercati risultavano assenti o comunque conformi ai limiti di riferimento, consentendo di delimitare l'estensione areale della contaminazione in falda entro una zona individuata a partire dal lato ovest dello scavo fino al pozzo in emungimento PzE, fronte del barrieramento idraulico;
- dagli esiti dei campionamenti effettuati in data 18.12.2019 dal Servizio Territoriale di ARPAE nelle acque nei piezometrici PzF, PzH, PzG e PzI, comunicati con nota n.PG/2020/24719 del 17.02.2020 e ritenuti appropriati per la valutazione della contaminazione, risultava il superamento dei limiti nel piezometro PzF per i parametri EtBE (124 µg/l), MtBE (46 µg/l) e Idrocarburi Totali (897 µg/l);
- sulla matrice suolo nella adiacente area fra la sede stradale della Sp258 e l'area oggetto della contaminazione, dove la Ditta era inizialmente intervenuta con stesura di materiale oleoassorbente granulare, poi rimosso, in base ad ulteriore verifica condotta con ispezione visiva del tratto stradale non era stata rilevata presenza di carburante disperso;
- in data 14.02.2020 è stato attivato l'impianto di soil vapor extraction (SVE), previsto per estrarre dal sottosuolo la fase volatile del carburante sversato, inducendo una progressiva volatilizzazione della fase adsorbita sulla matrice suolo e disciolta in falda, ed è stato eseguito il monitoraggio periodico;
- la barriera idraulica (sistema Pump&Treat) è stata installata nei due punti di emungimento in PzE e PzF ed avviata in data 14.02.2020, con una portata complessiva di circa 40 l/min (16 l/min in PzF e

- 24 l/min in PzE, portate di poco inferiori alla portata critica dei pozzi). Il sistema di trattamento è costituito da un disoleatore, una vasca di equalizzazione, 2 filtri in serie con carboni attivi;
- la Ditta ha eseguito il monitoraggio mensile delle acque sotterranee al punto di conformità (PzH) secondo la programmazione concordata con il Servizio Territoriale di ARPAE, dando comunicazione degli esiti analitici;
 - questo Servizio di ARPAE, con atto n.DET-AMB-2020-1621 del 07.04.2020 ha approvato il Piano di Caratterizzazione del sito sulla base di quanto deciso in Conferenza dei Servizi, nelle riunioni del 30.10.2019 e del 21.01.2020, ai fini degli adempimenti previsti a carico della Ditta responsabile della contaminazione;

EVIDENZIATO che in data 08.09.2020, sulla base delle indicazioni del Servizio Territoriale di ARPAE Rimini, presente nei sopralluoghi per il campionamento in contraddittorio delle matrici ambientali, sono stati eseguiti 2 ulteriori sondaggi (S7 ed S8) ai fini delle verifiche delle concentrazioni residue nel sottosuolo. Tali sondaggi sono stati ubicati nei pressi della parete dello scavo effettuato in MISE, dove era già stato riscontrato il superamento dei limiti di legge. Le analisi, trasmesse dalla Ditta in data 13.10.2020, mostrano superamenti dei limiti per i parametri Idrocarburi leggeri e BTEX ed anche per il parametro MtBE nel campione in S8 prelevato a 2-2.8 m di profondità. Inoltre, concentrazioni di poco superiori alle CSC sono state rinvenute anche nel campione prelevato a 3-4 m, il quale, tuttavia, richiamando l'incertezza associata alle misure, è stato considerato conforme. Il sondaggio in S7, a circa 2.5 m di distanza da S8, non ha mostrato superamenti delle CSC;

PRESO ATTO che:

- la Ditta SO.SE.TRA. Srl, alla luce dei superamenti dei limiti di legge per il terreno residuale contaminato, ha applicato la procedura di Analisi del Rischio sito specifica (AdR), predisposta per la matrice ambientale "suolo profondo insaturo" ai fini della determinazione della Concentrazione Soglia di Rischio (CSR), ossia del valore di concentrazione massimo ammissibile compatibile con il livello di rischio accettabile per i recettori esposti;
- la società COPERNICO Srl, su mandato della Ditta, ha trasmesso la documentazione comprensiva delle analisi di cui sopra, acquisita al protocollo di ARPAE n.PG/2020/147160 del 13.10.2020, recante "Analisi di rischio sito-specifica ai sensi dell'art.242 D.Lgs.152/06" relativamente al sito in oggetto;
- per l'elaborazione dell'Analisi di Rischio (AdR) la Ditta ha considerato che: la sorgente di contaminazione residuale è posta nel suolo insaturo profondo (2-3 m da p.c.); in sito non risultano in atto significativi processi di lisciviazione dei contaminanti residui dal suolo insaturo alle acque sotterranee; il meccanismo di trasporto potenzialmente attivo è la volatilizzazione dei contaminanti ivi presenti, con conseguente dispersione in atmosfera; la modalità di esposizione con cui il bersaglio può venire a contatto con gli inquinanti è l'inalazione di vapori in ambiente outdoor; specifici bersagli on site sono costituiti dai lavoratori presso la ditta EMIR; i bersagli off site sono rappresentati dai residenti delle abitazioni poste sul lato opposto della Sp258, alla distanza di circa 60 m dalla sorgente di contaminazione; i contaminanti considerati nel punto di esposizione sono gli Idrocarburi, inquinanti non cancerogeni, mentre Benzene e Etilbenzene sono cancerogeni; è stata calcolata la dose giornaliera dei potenziali recettori con l'attenuazione subita nella migrazione;
- sulla base delle elaborazioni documentate, la Ditta conclude che la concentrazione residua dei contaminanti per la matrice ambientale "suolo profondo insaturo" è inferiore alla CSR e pertanto l'esposizione alla contaminazione da Idrocarburi e BTEX per inalazione di aria in ambiente outdoor (on-site e off-site) non costituisce rischio sanitario, né di tipo cancerogeno né di tipo tossico;

ATTESO che ai sensi dell'art. 242, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., "sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi di rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). [...] La Conferenza dei Servizi [...] approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso";

RICHIAMATI gli esiti della Conferenza dei Servizi riunitasi in data 19.11.2020, in forma simultanea e modalità sincrona, per l'istruttoria finalizzata alla valutazione dello stato di contaminazione del sito in oggetto sulla base degli esiti delle indagini svolte e per la valutazione della documentazione presentata dalla Ditta (Verbale allegato al presente atto quale **Allegato 1**), in cui la Conferenza

- assume la decisione di approvare l'Analisi di Rischio sito-specifica;

- vincola l'inizio delle operazioni per il monitoraggio delle acque di falda al preliminare intervento di asportazione della limitata porzione di terreno interessata dalla contaminazione residuale posta a 2.0-2.8 m, in considerazione del fatto che, pur non essendo stati rilevati in atto significativi processi di lisciviazione dei contaminanti residui dal suolo insaturo alle acque sotterranee, tale intervento consentirà di ridurre ulteriormente, a medio-lungo termine, il rischio di lisciviazione dei contaminanti residui dal suolo insaturo alle acque sotterranee, tenuto conto anche del fatto che il sito contaminato è localizzato in un'area di particolare importanza naturalistica e ambientale (SIC-ZSC IT4090002 (Sito di Interesse Comunitario - Zona Speciale di Conservazione) - Torriana, Montebello, Fiume Marecchia);

PRESO ATTO della nota della società COPERNICO Srl, acquisita al protocollo di ARPAE n.PG/2020/176620 del 04.12.2020, avente ad oggetto "Osservazioni al verbale della CdS del 19/11/2020", in cui la stessa comunica di non condividere la richiesta di eliminare la porzione di terreno caratterizzata dalla contaminazione residuale, di cui ai superamenti dei limiti per i parametri Idrocarburi leggeri, BTEX e MtBE nel campione in S8 prelevato a 2-2.8 m di profondità;

RITENUTO di confermare e ribadire le decisioni prese dalla Conferenza dei Servizi nella riunione del 19.11.2020, in quanto l'intervento di rimozione della porzione residuale di terreno contaminato, prescritto alla Ditta, è stato ritenuto necessario per ridurre di ridurre ulteriormente, a medio-lungo termine, il rischio di lisciviazione dei contaminanti residui dal suolo insaturo alle acque sotterranee, tenuto conto anche del fatto che il sito contaminato è localizzato in un'area di particolare importanza naturalistica e ambientale (SIC-ZSC IT4090002 Sito di Interesse Comunitario - Zona Speciale di Conservazione - Torriana, Montebello, Fiume Marecchia);

PRESO ATTO che la Ditta ha provveduto al pagamento indicato dal "Tariffario delle prestazioni di ARPAE Emilia Romagna" approvato con D.G.R. n.926 del 5 giugno 2019 (voce 12.8.5.2 del tariffario);

RITENUTO che, sulla base di quanto sopra esposto, si possa dare luogo al rilascio dell'atto previsto in attuazione del D.Lgs. n.152/2006 e delle norme e disposizioni regionali, con i limiti e le prescrizioni di seguito indicate al dispositivo del presente Provvedimento, fatte salve eventuali revisioni e modifiche anche a seguito della emanazione di norme successive;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n.241/1990, è il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del SAC di ARPAE sede di Rimini, Ing. Fabio Rizzuto;

VISTE:

- la Determinazione dirigenziale n. 106/2018, con la quale è stato conferito incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;
- la Determinazione dirigenziale n. 96/2019, "Istituzione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (triennio 2019-2022)";
- la Determinazione dirigenziale n.876 del 29.10.2019, "Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione";

DATO ATTO della regolarità, correttezza e conformità a legge del presente Provvedimento ed espresso parere favorevole di regolarità tecnica;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

ATTESO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

Su proposta del Responsabile del procedimento,

DISPONE

1. di approvare la procedura di Analisi del Rischio sanitario sito-specifica predisposta per la matrice ambientale "suolo profondo insaturo" presentata della Ditta SO.SE.TRA. Srl, responsabile della contaminazione, relativamente al sito in oggetto, sulla base di quanto stabilito in Conferenza dei Servizi, dando atto che il verbale della Conferenza è unito al presente provvedimento quale **Allegato 1**;
2. che la Ditta SO.SE.TRA. Srl effettui, preliminarmente all'inizio delle operazioni per il monitoraggio delle acque di falda e nel più breve tempo possibile, un idoneo intervento per l'asportazione della limitata porzione di terreno interessata dalla contaminazione residuale, di cui ai superamenti dei limiti per i parametri Idrocarburi leggeri, BTEX e MtBE, in corrispondenza del campione S8 prelevato a 2-2.8 m di profondità. Tale intervento consentirà di ridurre ulteriormente, a medio-lungo termine, il rischio di lisciviazione dei contaminanti residui dal suolo insaturo alle acque sotterranee, tenuto conto anche del fatto che il sito contaminato è localizzato in un'area di particolare importanza naturalistica e ambientale (SIC-ZSC IT4090002 Sito di Interesse Comunitario - Zona Speciale di Conservazione - Torriana, Montebello, Fiume Marecchia);
3. che la fase del monitoraggio abbia inizio dopo la suddetta asportazione della contaminazione residuale, previo accordo con il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini per il collaudo dell'intervento di cui sopra e per il prosieguo delle operazioni di monitoraggio da programmare per frequenza e durata;
4. che l'impiantistica P&T e SVE debba essere mantenuta regolarmente in funzione nel sito fino all'inizio delle operazioni di monitoraggio. Nel periodo del monitoraggio, a barriera spenta, gli impianti dovranno essere comunque preservati, allo scopo di una eventuale ripresa in attività in caso di esiti negativi dei rilievi, e potranno essere dismessi solo a seguito delle indicazioni di ARPAE;
5. di informare la Ditta che, al termine delle operazioni di asportazione della contaminazione residuale dovrà presentare a tutti i componenti della Conferenza dei Servizi, un'apposita Relazione delle attività svolte, che sarà valutata da ARPAE e, se necessario, in specifica Conferenza dei Servizi;
6. che tutte le attività da svolgere sul sito siano comunicate preventivamente, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo, al Servizio Territoriale di ARPAE Rimini, al fine di consentire la presenza degli operatori;
7. di invitare il Comune di farsi carico degli adempimenti previsti in relazione alla risultanza relative all'Analisi di Rischio sito specifica, mantenendone traccia negli strumenti di pianificazione urbanistica, non essendo possibile prevedere il tipo di attività intrapresa in futuro sul sito, e fermo restando che è sempre necessaria una valutazione di rischio integrativa al momento dell'attuazione del cambiamento di destinazione d'uso del sito;
8. che per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento sono svolti dal Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione Ambientale Est di ARPAE;
9. di informare che le prestazioni in termini di attività ispettiva, campionamento, analisi e relazioni finali, secondo tariffario ARPAE, sono a carico della Ditta SO.SE.TRA. Srl;
10. di fare salve tutte le altre disposizioni e prescrizioni previste dalle vigenti leggi in materia di bonifica di siti contaminati e di fare salve, altresì, eventuali revisioni e modifiche a seguito dell'emanazione di norme in attuazione e/o modifica del D.Lgs. 152/2006;
11. di predisporre il presente Provvedimento per gli adempimenti previsti in materia di trasparenza e di obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

12. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
13. di dare atto che avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Dott. Stefano Renato de Donato
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.